

**Gli indirizzi europei per una rendicontazione aziendale di sostenibilità: una breve analisi della
Proposta di Direttiva di modifica delle Direttive Contabili Quarta (78/660/CEE) e Settima
(83/349/CEE) sulle informazioni extra finanziarie e sulle politiche di diversità negli organi di
amministrazione – COM (2013) 207**
di Davide de Caro

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Inquadramento del tema nel contesto politico ed economico-sociale europeo: economia sociale di mercato e sviluppo sostenibile come fondamento del modello sociale europeo – 3. Il ruolo istituzionale dell'impresa nell'attuale ordine sociale attraverso la sussidiarietà: la *Corporate social responsibility* – 4. Il complesso normativo di riferimento della nuova Proposta di Direttiva – 5. I contenuti e le novità rispetto alla Direttiva 51/2003 – 6. Alcuni primi elementi di una riflessione in corso.

1. Introduzione

La crisi che vive oggi l'Europa non è solo economico-finanziaria. Pur deflagrata a partire da vicende legate a queste dimensioni della realtà, tale crisi è sistemica perché attraversa il Continente in tutta la sua estensione territoriale e interessa trasversalmente tutti i suoi soggetti (istituzionali, economici e civili), toccandone tanto gli aspetti economici, quanto quelli sociali e ambientali, valoriali e di senso, più intimamente costitutivi.

Affrontare tale momento comporta un ritorno a quei percorsi di sforzi creativi, di schumaniana memoria¹, capaci, con passi contenuti ma concreti, di affrontare argomenti e temi consolidati che, alla luce delle evoluzioni e dei cambiamenti del contesto globale, necessitano di essere aggiornati ed eventualmente rivisti. Tra questi temi vi è quello del rapporto tra agenti economici imprenditoriali, istituzioni politiche ed elementi della società civile, in funzione del perseguimento degli obiettivi comunitari di economia sociale di mercato e sviluppo sostenibile, quali fondamenti del modello sociale europeo. Riflettere su tale rapporto significa prendere atto di un ampio, trasversale e intenso dibattito, non solo accademico e teorico ma quanto mai pratico e tangibile, sull'attualità dei modelli di crescita vigenti e sulla validità di forme alternative di sviluppo che configurano nuove concezioni sull'impresa - e sui suoi stakeholder, istituzioni pubbliche comprese – con i connessi strumenti di gestione e regolamentazione delle relative vicende. L'occasione di tale riflessione, ed oggetto di approfondimento specifico delle considerazioni di questa nota, ci è data da alcune recenti iniziative della Commissione europea, che si sono concretizzate, da ultime, in una proposta di Direttiva per l'introduzione di elementi informativi extra finanziari nella comunicazione annuale obbligatoria delle imprese.

Tale provvedimento, con la prospettiva di superare la mera reportistica economico-finanziaria per contemplare, tra gli elementi di rendicontazione e gestione, anche aspetti sociali, ambientali e di

¹ Per la versione completa della nota Dichiarazione Schuman, del 9 maggio del 1950, si rinvia al seguente link: http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm.

governance allargata, rappresenta efficacemente la visione moderna dell'impresa che gli indirizzi comunitari vogliono appunto affermare e consolidare, tesa al recupero della valorizzazione della funzione e responsabilizzazione anche sociale della stessa, e verso cui, d'altro canto, le imprese stesse già da tempo stanno volontariamente orientandosi, consapevoli del ruolo e delle aspettative che su di esse oggi gravano.

La visione sottesa agli aspetti suddetti è funzionale a contribuire a rispondere alla crisi sistemica di cui detto in apertura.

2. Inquadramento del tema nel contesto politico ed economico sociale europeo: economia sociale di mercato e sviluppo sostenibile come fondamento del modello sociale europeo

Il trattato di Lisbona - firmato ed entrato in vigore in concomitanza con gli anni della crisi - oltre alla definizione di un nuovo contesto organizzativo, afferma valori e obiettivi, sfidanti e ambiziosi, che sottolineano da parte dell'Istituzione europea l'apprezzamento della dimensione sociale del proprio ordinamento oltre a quella economica². Il panorama dei principi di riferimento comuni degli Stati Membri che vengono trasfusi nella statuizione dell'Unione viene rafforzato e ampliato³. La ponderazione degli aspetti economici con quelli di progresso e giustizia sociale, solidarietà generazionale, eguaglianza di genere, si pone con tutta evidenza anche in considerazione dei richiami ai principi dello **sviluppo sostenibile** (SS) e dell'**economia sociale di mercato** (ESM)⁴ ai fini dell'integrazione continentale, e con la previsione delle clausole orizzontali sociali e antidiscriminatorie per la definizione delle politiche e l'attuazione delle iniziative europee (mentre viene confermata la clausola orizzontale della tutela ambientale nella prospettiva della promozione dello sviluppo sostenibile)⁵.

Già queste prime evidenze predispongono all'approfondimento della riflessione su un equilibrio rinnovato tra i principi guida - di recente emersione, anche se storicamente consolidati, nel caso della ESM⁶, o di confermata attenzione anche alla luce dei più recenti episodi ambientali, nel caso dello SS - dell'Europa che sarà e del modello di sviluppo che la caratterizzerà.

Sicuramente è utile partire dalla lettera di incarico che, in concomitanza con l'acuirsi della crisi continentale, il Presidente Barroso indirizzò nell'ottobre del 2009 al Prof. Mario Monti, allo scopo di ricevere indicazioni e raccomandazioni utili al rilancio del mercato unico quale "*spina dorsale dell'integrazione e della crescita sostenibile in Europa*". In tale documento, anche alla luce del

² Per un approfondimento dei contenuti sociali del trattato di Lisbona e delle opportunità e limiti nella loro realizzazione, vedi: A. Alaimo, B. Caruso, *Dopo la politica i diritti: l'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona*, Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", INT.-82/2010; S. Giubboni, *I diritti sociali nell'Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona. Paradossi, rischi e opportunità*, in *Diritto civile e principi costituzionali europei ed italiani*, Giappichelli, 2012.

³ Ad esempio con riguardo al tema della dignità umana, della tutela delle minoranze e dell'uguaglianza.

⁴ Art. 11 del TFUE e art. 3 del TUE.

⁵ Un ulteriore elemento positivo, a riscontro dello scenario illustrato, sembrerebbe risiedere anche nel fatto che, con il Trattato di Lisbona, il principio base della costituzione economia europea, ovvero quello della "economia di mercato aperta ed in libera concorrenza", viene depotenziato da riferimento di valenza generale a principio settoriale collocato nell'art. 119 del TFUE. Tale elemento però non sembra basti convincere tutti dell'effettività di un cambio di indirizzo, vedi C. De Fiore, *Lo stato dell'Unione, tra mercato e democrazia*, in www.sbilanciamoci.it, 2011.

⁶ Per una panoramica completa sui principi, premesse storiche e contenuti qualificanti dell'economia sociale di mercato, si rinvia ai seguenti lavori: F. Forte, F. Felice, *Il liberalismo delle regole. Genesi ed eredità dell'economia sociale di mercato*, Rubbettino editore, 2010; F. Forte, F. Felice, C. Forte, *L'economia sociale di mercato e i suoi nemici*, Rubbettino editore, 2012.

principio “secondo cui l’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato [...] su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”, emerge chiaro l’allarme per “esplorare nuovamente le modalità di un mutuo rafforzamento tra il mercato e la dimensione sociale dell’economia europea integrata”.

A seguito della spinta data dalla missiva del Presidente Barroso, numerose sono state le prese di posizione e i documenti istituzionali che hanno posto l’accento su una maggiore armonia tra i due mondi: quello del mercato e dell’agire economico e quello sociale, inteso nella sua dimensione ampia di tutela dei diritti, partecipazione, protezione ambientale e sociale. È stata “ridimensionata” l’indipendenza del mercato⁷; è stata sottolineata l’aspettativa legittima di benessere integrale attesa da un mercato unificato⁸, che rappresenta un mezzo e non un fine⁹; è stato riportato il cittadino al cuore di tale ordinamento, ponendo le politiche per il mercato unico al servizio di un’economia sociale di mercato altamente competitiva ma riconciliata con la dimensione *non financial* della vita¹⁰, riflettendo “l’evoluzione verso una crescita inclusiva, socialmente più giusta ed ecologicamente sostenibile”¹¹, in ossequio alla Strategia Europa 2020.

Se quindi il mercato comune è stato scelto, senza pregiudiziali, come via di progresso sociale e d’integrazione tra i popoli, allora esso si assume la responsabilità di contemplare e includere anche la dimensione sociale, ambientale e valoriale dei cittadini¹², che portano nel mercato profili ulteriori e diversi rispetto a quello di meri consumatori, cercando libertà, relazionalità, costruzione della propria identità, solidarietà, sussidiarietà, sicurezza e giustizia. Mercato e società civile non sono indipendenti, si reggono sulla presenza e sul contributo reciproco¹³. La prospettiva che emerge poggia su un pensiero rinnovato e sempre più diffuso, che mette in discussione, sulla base di

⁷ Nel considerando E della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2010 sulla creazione di un mercato unico per i consumatori e i cittadini (2010/2011(INI)) si afferma che «il mercato unico non deve essere visto come un elemento distinto da altre aree politiche orizzontali, in particolare la politica esterna nonché in materia di salute, protezione sociale e dei consumatori, diritto del lavoro, ambiente, sviluppo sostenibile».

⁸ Nel Single Market Act booklet della Commissione UE, *Il vostro mercato unico? L’atto per il mercato unico per un’economia sociale di mercato altamente competitiva*, 2010, viene affermato quanto segue: «Un mercato unico solido e riuscito dovrebbe creare posti di lavoro e affrontare questioni di protezione sociale e di sostenibilità ambientale».

⁹ Vedi punto numero 6, Dichiarazione del 12.1.2012 dei Vescovi della Commissione degli episcopati della Comunità Europea (COMECE). Per una analisi commentata del documento citato vedi, G. Costa, *Un’unione di mercato e società: la proposta dei vescovi europei*, in *Aggiornamenti Sociali*, n.3/2012. In questa sede è opportuno rinviare anche all’Enciclica del Sommo Pontefice Benedetto XVI, *Caritas in Veritate – Per uno sviluppo umano integrale*, giugno 2009.

¹⁰ È significativo che il soggetto chiamato ad occupare il cuore del mercato così configurantesi non sia il consumatore ma il cittadino e la persona, con tutto il corollario di senso che evidentemente tali categorie comportano: «Il Single Market Act rafforzerà ulteriormente l’economia sociale di mercato europea, già altamente competitiva, e porrà al centro del mercato unico le persone: in quanto consumatori, contribuenti, lavoratori, investitori, imprenditori, pazienti o pensionati», comunicato stampa di presentazione della Comunicazione della Commissione, *Verso un atto per il mercato unico - Per un’economia sociale di mercato altamente competitiva - 50 proposte per lavorare, intraprendere e commerciare insieme in modo più adeguato*, COM(2010) 608.

¹¹ Commissione UE, *L’atto per il mercato unico – dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – insieme per una nuova crescita*, p. 14, COM(2011) 206.

¹² La funzione del mercato interno come strumento per raggiungere obiettivi di natura economica, sociale e ambientale, coesistenti e di pari importanza, in direzione del fine ultimo del benessere integrale dei popoli, è stata ribadita recentemente dal Comitato economico e sociale europeo nel Parere intitolato *Verso una prospettiva di cittadinanza e umanista della politica del mercato interno*, del 22 febbraio 2012.

¹³ L’economia sociale di mercato conta anche i suoi critici. In tale veste vedi, M. Boldrin, *L’economia sociale di mercato, commenti*, 18/1/2013, su www.noisefromamerika.org. In obiezione (a tale autore) vedi, F. Felice, *I limiti e i presupposti del mercato: una risposta a Michele Boldrin*, 8/2/2013, su www.formiche.net.

evidenze empiriche concrete, la visione riduzionistica dell'economia capitalistica per come si è manifestata oggi, dominata dalla "rozzissima massimizzazione del profitto"¹⁴, recuperando invece il ruolo che essa - con i suoi attori e le sue procedure, ovvero le imprese e le regole di efficienza - interagendo con una società civile sempre più partecipante e propensa a responsabilizzarsi¹⁵, può avere nel percorso di conquista di uno sviluppo umano completo.

Una manifestazione del momento di riflessione che l'Europa - forse più di tutti - sta affrontando, esemplificativo di quanto andiamo illustrando, è il dibattito che ruota intorno ai metodi e agli strumenti di misurazione di questa crescita sostenibile ed inclusiva, non rappresentata esclusivamente dall'ambito economico-monetario. È matura infatti la critica alla metrica del PIL, non come strumento in sé ma quale unità totalizzante di valutazione del progresso di una società civile, ed è richiesta l'inclusione di nuovi indicatori sociali e ambientali, in grado di rispecchiare le preoccupazioni e le aspettative attuali dei cittadini¹⁶.

È muovendo da tali elementi che dev'essere riaffermata la configurazione del modello sociale europeo. Affiancare il "sociale" alla "economia di mercato" infatti richiede di filtrare ogni iniziativa di mercato con il criterio degli effetti sociali che ne derivano, ed evidentemente con le eventuali esternalità socio-ambientali. Il modello proposto per la società europea è anche di più: è una transizione in atto da uno Stato di benessere (Welfare State) - diverso da uno Stato sociale (Social State) che "si limita" ad intervenire a copertura dei principali rischi della vita - verso una *Welfare society*, in cui il contributo al benessere è generato da un nuovo protagonismo, emergente dalla relazione tra imprese che hanno imparato la lezione della responsabilità sociale (*shared capitalism*) e formazioni cooperanti degli altri corpi della società civile¹⁷. Il modello sociale è così un modello di sviluppo integrale¹⁸.

¹⁴ L. Becchetti, *Il bug della teoria economica. Dove abbiamo sbagliato*, 10 febbraio 2013, dal blog La Felicità Sostenibile, www.repubblica.it.

¹⁵ V. Zamagni, *Passato e futuro dell'economia sociale di mercato*, Atlante Geopolitico Treccani, 2012.

¹⁶ Vedi Commissione UE, *Non solo il PIL - misurare il progresso in un mondo in cambiamento*, COM (2009) 433. L'Italia può legittimamente vantare un ruolo di primo piano sul tema in questione. Il progetto OCSE denominato *Global Project on Measuring the Progress of Societies*, dal quale convenzionalmente prende le mosse il dibattito più recente sui limiti del PIL quale unità di misura del livello di avanzamento complessivo di una società, è nato su impulso del prof. Enrico Giovannini. È stato lui che nel 2004, in qualità di Chief Statistician e Direttore della Statistics Directorate OCSE, istituì il Forum Mondiale su "Statistica, Conoscenza e Politica" nel corso del quale fu illustrato per la prima volta il progetto. Sempre il Prof. Giovannini, dopo aver partecipato con ruoli da protagonista a tutte le iniziative internazionali più importanti che ruotano attorno alle critiche del PIL - per tutte: Commissione Stiglitz del 2008 - in qualità di Presidente ISTAT ha dato vita con Il CSR Manager Network Italia al primo progetto europeo per il raccordo degli indicatori della statistica ufficiale con gli indicatori di responsabilità sociale delle imprese, in direzione della misurazione del benessere equo e sostenibile (BES) del Paese. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito del progetto BES <http://www.misuredelbenessere.it>.

¹⁷ S. Zamagni, *Co-operare. Proposte per uno sviluppo umano integrale*, introduzione in Atti XII ed. Giornate di Bertinoro per l'economia civile, Aiccon 2012. Un'attuale riflessione sulla trasformazione del sistema di welfare di natura pubblica-obbligatoria e sul contributo offerto da forme di welfare mix, che coinvolge attori economici e sociali, è in corso da parte del Centro di Ricerca Luigi Einaudi di Torino, attraverso il progetto *Percorsi di secondo welfare*. Tra gli ultimi lavori prodotti dal Centro si segnala, G. Mallone, *Il secondo welfare in Italia: esperienze del welfare aziendale a confronto*, WP 3/2013.

¹⁸ M. Ricceri, *Il modello sociale europeo. Valutazioni e contributi delle chiese e confessioni religiose d'Europa*, in *Lo spirito del welfare*, Sociologia e Politiche Sociali, n. 3/2012, FrancoAngeli. Per un'analisi della tenuta del modello sociale europeo alla luce degli effetti della crisi, nel bilanciamento tra diritti sociali fondamentali di natura collettiva e libertà economiche, si veda G. Ricci, *La costruzione giuridica del modello sociale europeo (con una postilla sul MSE al tempo della crisi globale)*, Working Paper C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", INT.-88/2011.

3. Il ruolo istituzionale dell'impresa nell'attuale ordine sociale attraverso la sussidiarietà: la *Corporate social responsibility*

Dal panorama appena tracciato, che come detto vede ridimensionato il momento economico rispetto a quello sociale (inteso, in senso lato, di tutto ciò che di non economico è d'interesse per la società), discende evidentemente anche una riconsiderazione sul ruolo degli agenti rappresentativi di queste due espressioni della realtà - le imprese e i cittadini/persone - e del rapporto tra essi, alla luce altresì dei margini di azione e relazione determinatisi in un mutato spazio istituzionale.

L'area lasciata libera dagli Stati sovrani a seguito del fenomeno della globalizzazione, che prende forma con la de-territorializzazione delle interazioni sociali e la deregolamentazione dell'azione istituzionale pubblica, comporta infatti l'emergere di attori pubblici internazionali, attori privati imprenditoriali e attori civili aggregati e più o meno organizzati, che prendono posto in questo spazio con un ruolo istituzionale.

Nel contesto europeo ciò avviene sulla base di uno dei fondamenti concettuali dell'economia sociale di mercato. Per questa infatti assume importanza decisiva la sussidiarietà come strumento per dare realizzazione alla libertà e creatività degli individui, sia come singoli che come corpi intermedi, nei rispetto dei principi di reciprocità e responsabilità e nel perseguimento dell'interesse pubblico.

Nella dinamica dei rapporti odierni tra economia, società e istituzione pubblica si propone *“la visione cosmopolitica dell'impresa, che colloca la stessa nello Stato, segnando un deciso superamento degli orientamenti teorici più tradizionali; lo stesso tema del profitto perde incisività. Democrazia e pluralismo sono i cardini che guidano i processi gestionali di questo modello di impresa; conseguentemente il tema del profitto passa in secondo piano. Esso rappresenta un meccanismo regolatore della vita dell'azienda, ma non l'unico; accanto ad esso vanno considerati altri fattori umani e morali che, nel lungo periodo, sono essenziali per la vita dell'impresa [...] La prospettiva multistakeholder che caratterizza l'impresa e l'attenzione alle generazioni future nel lungo tempo enfatizza il ruolo dell'attore pubblico o, più in generale, della statualità [...] L'impresa, in altre parole, viene a configurarsi come corpo intermedio, come istituzione, in un quadro fondato sulla sussidiarietà e lo Stato, a sua volta, entra a far parte del processo decisionale dell'impresa.”*¹⁹.

In tale ottica si colloca il tema, oggi ampiamente trattato, della *Corporate social responsibility* (Csr), ovvero della responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società, con l'obiettivo di: *i*) impegnarsi per creare valore condiviso²⁰ tra stakeholder primari (proprietari/azionisti) e secondari (gli altri soggetti interessati/coINVOLTI dalla gestione dell'impresa e dai relativi output e outcome); *ii*) gestire il rischio di possibili effetti negativi²¹.

Coerentemente con quanto esposto sopra, gli studi sulla Csr degli ultimi anni testimoniano una evoluzione verso la “Csr politica”, che porta le imprese ad essere attori politici, coinvolti in questioni di rilevanza collettiva e generatori di cambiamento istituzionale e innovazione sociale²². Tale evoluzione non snatura l'impresa, che rimane attività economica organizzata per la produzione

¹⁹ E. Pavione, *L'impresa come istituzione in un nuovo ordine fondato sull'economia sociale di mercato*, Research Paper, p. 23 e s., Centro Studi sul Federalismo, 2013.

²⁰ Sul valore condiviso vedi, M. E. Porter, M. R. Kramer, *Creare valore condiviso*, in Harvard Business Review Italia, gennaio/febbraio 2011.

²¹ Commissione UE, *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM(2011) 681.

²² Ancora più recenti sono le riflessioni di pensiero e pratiche aziendali che ruotano attorno alla sigla CSI (*corporate social innovation*) come forma ultima e prossima della CSR.

e scambio di beni o servizi finalizzata ad ottenere profitto, ma prende atto della interdipendenza vitale e di senso tra il mondo economico e quello della società civile, evidenziando la rilevanza strategica di quest'ultimo, con le sue necessità emergenti, le sue istanze insoddisfatte e le sue capacità creative e risolutive, per la sopravvivenza e la competitività del primo²³. Ecco che i concetti di Csr politica e di *shared value* configurano un "nuovo modello di sviluppo che potremmo definire 'modello del successo sociale', che vede l'impresa perno del sistema socio-economico, in quanto prioritaria istituzione di connessione tra società ed economia. Le imprese potrebbero a questo punto assumere un'ampia parte dei compiti sinora affidati alle istituzioni politiche [...] diventando centri pragmatici di potere, volti necessariamente ad accrescere il valore a beneficio di tutta la società, soggetti e pienamente disponibili a rendere conto del proprio operato (*accountable*)"²⁴.

È anche necessario a questo punto tenere presente che se l'impresa, come visto, entra ad operare nell'ambito istituzionale grazie ad una visione non burocratica e pragmatica di sussidiarietà, dall'altra parte, usando come esempio il contesto italiano, anche la società civile, per la quale il principio sussidiario è originario e precipuo, continua ad acquisire autorevolezza e spazi d'intervento nella sfera pubblica (oltre che in quella economica e nei contesti in cui pubblico ed economico si affiancano²⁵). Anche in questo caso la visione tra istituzione e cittadinanza non è conflittuale ma propositiva e collaborativa, nella constatazione della loro "reciproca incompletezza"²⁶. Anzi ciò che di innovativo e positivo è da riscontrare, sulla spinta dell'evoluzione del modello amministrativo verso un sistema a rete operativa allargata e responsabilizzata²⁷, è l'aspettativa legittima che l'istituzione pubblica nutre verso una partecipazione attiva del cittadino

²³ È stato icasticamente scritto che «la responsabilità sociale dell'impresa non si limita alla condivisione del valore creato, ma alla creazione del valore condiviso», G. Pizzochero, *L'impresa fuori dall'impresa*, articolo tratto dal sito www.doppiozero.com, del 26 giugno 2013.

²⁴ S. Gallinaro, *Dalla Corporate Social Responsibility alla Corporate Political Accountability*, p.20, *ImpresaProgetto – Electronic Journal of Management*, 2/2012. L'Autrice rileva anche la problematica riguardante il sistema legittimante dell'intervento politico delle imprese. Questo non passa attraverso le classiche forme rappresentative democratiche ma transita su forme di democrazia deliberativa, connaturate al modificando sistema istituzionale in cui aumenta il numero degli attori nell'arena della cittadinanza e degli strumenti in loro possesso. In tal senso è utile rinviare al concetto di "voto col portafoglio", per cui vedi, L. Becchetti, *Il mercato siamo noi*, cap. 6, Bruno Mondadori, 2012.

²⁵ Come è stato ben evidenziato:«La dilatazione dell'interesse generale, con una forte connotazione economica, nel quadro della Costituzione, può portare a riequilibrare le posizioni contrattuali, con un significativo rafforzamento, in termini giuridici, della posizione del consumatore. I diritti del consumatore compongono una parte essenziale dello spirito egualitario che anima la democrazia, anzi, nella società del consumo, l'essenza del concetto di cittadinanza, che rende tutti uguali tanto di fronte alla legge quanto di fronte al mercato, parte proprio dallo status del consumatore. Il consumatore è prima di tutto un cittadino che con le sue scelte di consumo compie anche scelte politiche e può compiere scelte orientate alla sussidiarietà. Nella gestione di beni privati il cittadino che tiene una condotta orientata alla riduzione o, addirittura, alla eliminazione dei problemi della collettività e che, di conseguenza, partecipa all'agire pubblico, si può considerare un cittadino attivo che deve essere favorito dalle Amministrazioni pubbliche. Il consumatore è un privato cittadino con poteri e doveri civici», B. Di Giacomo Russo, *Il cittadino consumatore e la sussidiarietà orizzontale*, Labsus Paper, 20/2011.

²⁶ F. Pizzolato, *Sussidiarietà e riqualificazione dello spazio pubblico*, in Labsus Paper, 15/2009.

²⁷ «Spesso, in tutti i campi, l'innovazione non consiste tanto nella scoperta di qualcosa che nessuno aveva mai visto prima, quanto nella combinazione inedita di fattori noti. Nel caso della sussidiarietà orizzontale, essa rappresenta uno stimolo straordinario all'innovazione in campo amministrativo perché consente l'interazione di fattori noti, quali le pubbliche amministrazioni ed i cittadini, in modi imprevedibili e quindi con risultati innovativi a seconda delle infinite combinazioni possibili fra le risorse di cui dispongono le amministrazioni e quelle introdotte nel sistema amministrativo dai cittadini attivi», G. Arena, *Amministrazione condivisa, l'alleanza vincente fra cittadini e istituzioni*, Editoriale Labsus, 2011.

(utente, consumatore, ecc)²⁸, che questi è sempre più consapevolmente pronto ad assumersi. In tale scia è da considerare la crescente rilevanza che stanno assumendo ad esempio le iniziative di approfondimento e di pratica che ruotano intorno alla cura, tutela e sviluppo dei beni comuni, intesi quale oggetto su cui si esercita la sussidiarietà²⁹.

Il richiamo al tema dei beni comuni (*commons*) ci permette di riprendere in causa la riflessione sull'impresa per indirizzarla verso lo sviluppo sostenibile. La dottrina ha evidenziato come la crisi attuale sia in parte dovuta alla natura dissipativa del tipo di crescita adottata fino ad oggi, che non si prende carico della sostenibilità delle proprie premesse. I beni comuni (naturali, ambientali, umani, relazionali, sociali, intellettuali e conoscitivi) sono stati utilizzati in maniera non apprezzata, inteso come mancato riconoscimento di un indice di prezzo, comportandosi nei loro confronti come se non avessero valore e finendo così per procurarne il dissipamento a causa di automatismi comportamentali autoreferenziali³⁰. Le critiche verso un tale atteggiamento dilapidatorio vengono indirizzate principalmente al mondo turbo-capitalista, finanziario, industriale e produttivo, da parte di realtà individuali e collettive portatrici di una sensibilità culturale i cui riferimenti "affondano nell'idea, nata in seno alla critica ambientalista, di limiti dello sviluppo - che oggi si gioca su un terreno più complesso e che fa leva anche sui limiti qualitativi, di senso e di legame, oltre che quantitativi³¹". Conseguentemente emerge il favore per un modello di business sostenibile condotto da un tipo di impresa che, contrariamente a quanto avvenuto fino ad oggi, internalizzi non solo gli effetti ma le cause e le dinamiche generatrici degli output della propria azione, in una prospettiva di lungo termine, e che si ponga come "facilitatore dello sviluppo congiunto delle diverse ecologie umane, sociali e ambientali³²".

Nel contesto complessivo descritto fino ad adesso, che vive un ripensamento di significato e di interazione, di fronte alle mutate condizioni del mondo, tra i soggetti e i contenuti indicati, ecco profilarsi il tema dirimente che sarà oggetto centrale di approfondimento nel prosieguo, in considerazione del fatto che, "L'ostacolo maggiore alla realizzazione del modello proposto dal nuovo spirito del capitalismo, a cui sta cercando di rispondere un fiorire di pubblicazioni sull'argomento, è la metrizzazione degli assetti non economici, a cui porta un ampliamento della nozione di valore a criteri contestuali, quindi inizialmente extra-finanziari"³³.

4. Il complesso normativo di riferimento della nuova Proposta di Direttiva

Lo scorso aprile la Commissione UE ha avviato all'iter legislativo di approvazione la *Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di*

²⁸ Ad esempio, con riguardo al tema della lotta alla corruzione e del controllo diffuso sulla *maladministration*, attraverso l'accesso civico agli atti obbligatori della P.A. (ex. Dlgs.33/2013, in attuazione L. 190/2012) a prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza di un interesse qualificato del richiedente, vedi P. Canaparo, *I nuovi protagonisti della lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni*, in Federalismi.it, agosto 2013.

²⁹ <<i>beni comuni sono centrali per ogni processo sostenibile, per lo sviluppo locale, per la coesione sociale, per i processi di capacitazione individuale e collettiva. E che la stessa sussidiarietà è in primo luogo capacitazione al governo di beni comuni>>, C. Donolo, *I beni comuni presi sul serio – Sussidiarietà e beni comuni*, editoriale Labsus, 2010.

³⁰ vedi E. Rullani, *Modernità sostenibile. Idee, filiere e servizi per uscire dalla crisi*, Marsilio Editore, 2010.

³¹ M. Magatti (ricerca per la CCIAA di Milano, coordinata a cura di), *Verso nuovi modelli di business*, p.14, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano – Dip. Sociologia, 2011.

³² *Ibidem.*, p. 291.

³³ *ibidem.*, p. 15.

informazioni sulla diversità da parte di talune società e di taluni gruppi di grandi dimensioni, COM (2013) 207.

Tale iniziativa rientra in un percorso comunitario più articolato e strategico per l'efficientamento e l'ammodernamento del diritto delle società e del governo societario, esplicitato nella Comunicazione dello scorso anno intitolata: *Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili*, COM (2012) 740.³⁴ Il piano d'azione stabilisce tre principali linee d'intervento attraverso cui adeguare e migliorare il contesto di operatività per le imprese europee: i) **rafforzare la trasparenza**, sia delle imprese verso gli investitori e gli stakeholder in merito alla propria governance, sia degli investitori istituzionali verso la società e i clienti dai quali hanno ricevuto un mandato di investimento, per permettere alla società di conoscere l'identità e gli orientamenti gestionali del proprio azionariato e curare il dialogo, ii) **coinvolgere gli azionisti**, incoraggiandone la cooperazione reciproca e la partecipazione alla vita della società, iii) **sostenere la crescita delle imprese e la loro competitività** semplificando le operazioni transfrontaliere soprattutto per le PMI³⁵.

In riferimento al primo punto, come detto, la Commissione ha presentato nell'aprile 2013 la proposta di modifica delle Direttive contabili 78/660 CEE e 83/349/CEE, con lo scopo di rafforzare la **rendicontazione societaria delle informazioni non finanziarie** – tipicamente si usa l'acronimo ESG (*environmental, social and governance*) comprendendo in esso la sfera dell'ambiente, dei diritti umani e del lavoro, della società civile e delle relazioni con le comunità e il contesto territoriale pertinente, della governance interna - e la **trasparenza della politica aziendale in materia di diversità** nella composizione degli organi di vertice della società.

La Proposta interviene sulla disciplina di redazione dei conti annuali (78/660/CEE) e consolidati (83/349/CEE) delle società di capitali, allo scopo di perseguire i seguenti obiettivi³⁶: 1) accrescere la trasparenza delle società e aumentare la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni di carattere non finanziario attualmente comunicate, rafforzando e chiarendo gli obblighi in vigore; 2) aumentare la diversità nella composizione dei consigli delle società grazie ad una maggiore evidenza del tema, per consentire un'efficace sorveglianza della dirigenza ed una solida governance dell'impresa; 3) accrescere la responsabilità e i risultati della società nonché l'efficienza del mercato unico.

La Commissione sostiene la necessità di rafforzare la trasparenza globale dell'informativa delle società, a vantaggio delle imprese stesse (migliore gestione delle prestazioni, rischi e opportunità di natura non finanziaria, la cui rilevanza si sta velocemente consolidando a livello globale), degli

³⁴ Il documento comunitario ispiratore anche del Piano d'azione può individuarsi nella Comunicazione della Commissione, *Europa 2020 - una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, COM (2010) 2020. Tale documento, che ha anche il pregio di ribadire sinteticamente i valori e i riferimenti dell'identità comunitaria (tra questi: economia sociale di mercato, crescita sostenibile, flessicurezza, ecologia e utilizzo delle risorse), enuncia i contenuti di un programma "ambizioso" per fronteggiare le sfide che la crisi economica, i rischi di tenuta della coesione sociale e le instabilità sistemiche generali ci hanno posto di fronte.

³⁵ Per un'analisi approfondita dei contenuti e delle implicazioni del suddetto Piano sull'ordinamento domestico vedi S. Alvaro, B. Lupini, *Le linee di azione della Commissione europea in materia di corporate governance e i riflessi sull'ordinamento italiano*, in Quaderni giuridici, CONSOB, n. 3 – aprile 2013.

³⁶ I precedenti istituzionali di tale Proposta, oltre che nel suddetto Piano d'azione sul diritto delle società e governo societario, si rinvencono nei seguenti documenti: *Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia*, COM (2011) 206; *Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2001-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese*, COM (2011) 681; Direttiva 2003/51; *Raccomandazione relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società*, COM (2001) 453.

stakeholder di riferimento (autorità pubbliche, società civile, consumatori, finanziatori ed investitori) e della qualità delle relazioni che questi possono intrattenere con l'azienda sulla scorta di una conoscenza tempestiva, adeguata e completa di tutti i suoi elementi costitutivi e degli episodi di gestione di natura ESG.

Sempre in tale ottica, ovvero con la prospettiva di aumentare l'*accountability* extrafinanziaria e la relativa *disclosure*, viene affrontata anche la *diversity* all'interno degli organi decisionali aziendali, con l'auspicio che una migliore trasparenza sulle politiche aziendali in materia di diversità (in senso ampio: religione, età, sesso³⁷, etnia, provenienza geografica, formazione culturale ed esperienze professionali) incoraggi una maggior riflessione sulla questione e sui vantaggi gestionali derivanti da una molteplice e variegata presenza di competenze e punti di vista nei Consigli, superando ad esempio quello che viene negativamente chiamato "group think" (pensiero di gruppo)³⁸.

La Commissione prende quindi formalmente atto che *"L'approccio attualmente seguito dalle direttive contabili in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario non è stato sufficientemente efficace. La maggioranza dei portatori di interesse consultati ritiene che l'obbligo imposto dalle direttive contabili non sia chiaro e possa ledere la certezza del diritto"* rendendosi quindi *"necessari obblighi più chiari e una maggiore attenzione su aspetti di attualità che sono importanti per il successo a lungo termine della società"*.

Gli aspetti trattati e gli scopi perseguiti dalla Proposta rimandano evidentemente al tema precedentemente illustrato della *corporate social responsibility*, assorbito, a partire dalle prime posizioni assunte con il Libro verde del 2001³⁹ e poi con importanza crescente, nella cornice europea dei principi di riferimento che orientano le politiche comunitarie atte a realizzare gli obiettivi dei Trattati Europei per uno sviluppo sostenibile e un'economia sociale di mercato altamente competitiva.

Adottare una prospettiva strategica sulla Csr si conferma determinante non solo per garantire uno sviluppo di lungo termine alle imprese, in termini di competitività, gestione degli asset intangibili, riduzione dei costi ed efficientamento operativo, ma anche per costruire una Società civile complessivamente più coesa, solidale, fiduciosa, partecipante e, a sua volta, responsabile.

Per mettere in atto un tale processo, dal canto delle imprese, devono essere integrati nei propri sistemi valoriali e gestionali questioni etiche, ambientali, sociali, di governance con la prospettiva di creare un valore condiviso tra impresa – considerata in tutti i suoi soggetti principali: azionisti, management, dipendenti, finanziatori, fornitori – e gli altri stakeholder che con essa si relazionano, in una logica multidimensionale.

5. I contenuti e le novità rispetto alla Direttiva 51/2003

La modifiche introdotte toccano gli **artt. 46 e 46 bis della Quarta Direttiva (78/660/CEE)** e l'**art. 36 della Settima Direttiva (83/349/CEE)**.

Riportiamo schematicamente di seguito gli ambiti soggettivi e oggetti di applicazione delle novità.

³⁷ A margine si segnala che lo scorso novembre la Commissione, dopo un dibattito fortemente animato e in parte contrastato anche al proprio interno, ha avviato al processo legislativo ordinario una proposta di Direttiva *riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in Borsa e relative misure*, COM (2012) 614.

³⁸ Si intende un fenomeno patologico nelle procedure decisionali collettive che si manifesterebbe attraverso l'omologazione e l'atteggiamento consensuale privo di analisi, di autonomia, di proposta e valutazione critica delle idee che può essere assunto dai membri di un gruppo per mantenere la coesione di convenienza all'interno dello stesso.

³⁹ Libro Verde, *Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese*, COM (2001) 366.

A chi si applica:

Società di capitali con più di 500 dipendenti, totale di bilancio superiore a 20 mln euro o fatturato superiore a 40 mln euro.

Quali sono gli adempimenti:

1. Obbligo di presentare una dichiarazione di carattere non finanziario, all'interno della Relazione sulla Gestione, contenente almeno informazioni **ambientali, sociali, attinenti alle risorse umane, al rispetto dei diritti umani e alla lotta alla corruzione**.
2. La dichiarazione deve contenere una descrizione della politica applicata dall'organizzazione in merito ai predetti aspetti; i risultati di tali politiche; i relativi rischi connessi e le modalità di gestione adottate in proposito. Per conformarsi a tale adempimento la società può basarsi su standard nazionali, UE o internazionali quali, in maniera non esaustiva: *Global Compact* (ONU); *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework* (ONU); *Orientamenti OCSE per le imprese multinazionali*; *ISO26000*; *dichiarazione tripartita sulle multinazionali e politica sociale ILO*; *Global Reporting Initiative*.
3. Le società che non applicano politiche in relazione a taluno dei suddetti aspetti dovranno rendere una spiegazione dei motivi di tale scelta⁴⁰.
4. Per le imprese di capitali negoziate su mercati regolamentati è prescritto un ulteriore impegno che riguarda la descrizione della **politica di diversity degli organi societari** (obiettivi, modalità di attuazione e risultati ottenuti), da includersi all'interno della Relazione sul Governo Societario. Anche in questo ambito, alle imprese che risultino prive di una simile politica è richiesto di dare una spiegazione chiara ed articolata di tale scelta.

All'interno della Proposta sono previste **due circostanze esimenti** dai requisiti appena elencati:

- 1) **Report di sostenibilità** - la società che produce già una relazione d'esercizio rispondente agli aspetti su indicati⁴¹ è esentata dagli obblighi di preparazione della dichiarazione, a patto che la suddetta relazione sia inclusa nella Relazione sulla Gestione. Stiamo parlando, quindi, di informative di tipo ESG, tra cui sicuramente rientrano gli attuali Bilanci di Sostenibilità che numerose società, tra cui in misura prevalente le più grandi, ormai da tempo producono con regolarità⁴².

⁴⁰ Su tale specifico aspetto va segnalata l'ulteriore iniziativa prevista all'interno del Piano d'azione sul diritto e governo societario, che dovrebbe assumere la forma di una Raccomandazione da pubblicarsi entro il 2013, attinente al miglioramento della qualità dell'informativa societaria, con particolare attenzione alle spiegazioni fornite dalle imprese in base al principio "*comply or explain*".

⁴¹ È necessario segnalare che in questo caso, analizzando il tenore letterario della norma, per fruire della condizione esimente, l'informativa ESG già elaborata dall'azienda (Bilancio/Report di Sostenibilità) **deve** essere redatta sulla base di standard nazionali, UE o internazionali società, a differenza di quanto previsto nel caso di adempimento pieno, dove la dichiarazione **può** basarsi su standard nazionali, UE o internazionali. È auspicabile che nel corso dell'iter legislativo tale asimmetria venga chiarita o risolta.

⁴² I progressi delle imprese sulla rendicontazione di aspetti ESG sono costantemente migliorati nel corso del tempo. A livello quantitativo, secondo lo studio KPMG, *Survey of Corporate Responsibility Reporting 2011*, cui si rinvia per maggiori dettagli, nel 2011 il 95% delle 250 maggiori imprese a livello mondiale (G250 del paniere Fortune Global 500) ha redatto un corporate responsibility report. A livello qualitativo si registrano gli impegni assunti sempre più diffusamente dalle aziende per presentare congiuntamente, durante le sedute di approvazione d'esercizio, sia il Bilancio economico-finanziario che il Bilancio di sostenibilità. Infine, si vuole qui solo accennare alle iniziative internazionali di studio e training che mirano alla creazione del cosiddetto Bilancio Integrato, quale documento in cui operare una *reductio ad unum* della reportistica aziendale economico-finanziaria e quella extra finanziaria o di sostenibilità. In proposito vedi i progetti dell'*International Integrated Reporting Council* (IIRC) - www.theiirc.org.

- 2) **Imprese consolidate** – l'impresa figlia inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre è esentata dal rendere la dichiarazione se quest'ultima produce a sua volta una relazione di carattere non finanziario, ottemperante agli adempimenti previsti, che comprenda anche la situazione dell'impresa figlia. Ovviamente, sulla scorta di quanto prevede il punto 1, anche la stessa impresa madre che già redige un Bilancio di Sostenibilità è esentata dalla predisposizione della dichiarazione a patto che lo allegghi all'interno della Relazione sulla Gestione.

Con la **Direttiva 51/2003** il Normatore europeo era già intervenuto sulla questione prevedendo la *disclosure* di informazioni socio-ambientali per le imprese. Tale direttiva era stata recepita dall'Italia con il **D.Lgs. 32/2007**, rinnovando i contenuti, evidenziati in grassetto, del 2428 Codice Civile (Relazione sulla Gestione) come segue:

*Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori **contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze sui la società è esposta.***
L'analisi di cui al comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimento agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Il disposto normativo citato richiamava espressamente, per la prima volta e inserendoli direttamente nel Codice Civile, i temi relativi all'ambiente e al personale, con la connessa informativa da fornire ai fini di rendere possibile la necessaria comprensione della situazione dell'impresa, del suo andamento e dei risultati gestionali.

Come ha già avuto modo di evidenziare il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, non solo con il recepimento di tale direttiva "si procede verso l'integrazione dell'informativa di sostenibilità con quella economico-finanziaria" ma proprio l'enucleazione delle informazioni su ambiente e personale opera "nell'ottica di rafforzare il ruolo sociale delle imprese e, perciò [il CNDCEC] ritiene che obbligatoriamente – e, quindi, indipendentemente dalla rilevanza degli effetti economici prodotti sulla gestione – vadano indicate, se presenti, una serie di informazioni attinenti all'ambiente e al personale"⁴³. La posizione assunta dall'organo nazionale di rappresentanza dei commercialisti quindi si fa ancora più proattiva nell'interpretazione della norma, prefigurando una serie di informazioni da rendere necessariamente, nel caso in cui gli eventi sottostanti si manifestino, ed informazioni volontarie facoltative⁴⁴.

⁴³ CNDCEC, Gruppo Bilancio ambientale e di sostenibilità, *La relazione sulla gestione – art. 2428 c.c., La relazione sulla gestione nei bilanci di esercizio alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 32/2007. Informativa sull'ambiente e sul personale*, Roma, marzo 2009.

⁴⁴ Con riguardo alle sole informazioni obbligatorie: sul personale - morti sul lavoro per i quali sia accertata una responsabilità aziendale; infortuni gravi sul lavoro con lesioni gravi o gravissime con responsabilità accertata dell'azienda; addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti/ex dipendenti e cause di mobbing per cui la società è stata dichiarata responsabile. Sull'ambiente – danni ambientali con colpevolezza accertata definitivamente in capo alla società; sanzioni o pene definitive inflitte all'impresa per reati/danni ambientali; emissioni gas ad effetto serra

Gli eventi successivi, mantenendo come termine di paragone la situazione italiana, hanno però dimostrato come le opportunità offerte dall'introduzione della novellata relazione sulla gestione (2428 c.c.) non siano state colte appieno. Sempre i commercialisti nazionali infatti, in un'indagine condotta nel 2010 su un campione rappresentativo delle prime 50 aziende (per numero di dipendenti, quotate alla Borsa Italiana e appartenenti a diversi settori merceologici⁴⁵), rilevavano ampi margini di miglioramento in considerazione del fatto che per ben 34 imprese del paniere si constatasse una mancanza o insufficiente presenza di comunicazione sui temi dell'ambiente e del personale nella relazione sulla gestione.

La situazione italiana viene in questa sede richiamata in quanto può ben rappresentare uno dei vari casi nazionali che hanno indotto oggi la Commissione europea ad intervenire con la Proposta. L'istituzione comunitaria, come detto, prende atto del fallimento della regolamentazione predisposta con le vigenti direttive contabili in materia di comunicazione non finanziaria, rilevando, anche a seguito della consultazioni svolte⁴⁶, come l'applicazione che se ne è avuta da parte dei vari Stati membri sia risultata notevolmente difforme per la scarsa chiarezza degli obblighi imposti, a discapito della certezza del diritto nello spazio comunitario e della possibilità di confrontabilità tra imprese nel mercato interno.

Confrontando i contenuti normativi precedenti e attuali, quindi, risulta di tutta chiarezza la scelta di optare per l'*inasprimento*⁴⁷ (termine utilizzato nella stessa relazione illustrativa della Proposta) degli obblighi introdotti dal nuovo corso, rivolti però a destinatari più qualificati, quindi teoricamente più preparati ad affrontare simili impegni, e opportunamente considerati per dimensione, complessità e impatti esterni, che esclude quei soggetti con requisiti inferiori alle soglie previste di fatturato, patrimonializzazione e organici.

A tale proposito, per marcare ulteriormente la richiesta di impegno formulata all'indirizzo delle imprese maggiori, nel 14 *considerando* della Relazione illustrativa, la Commissione espressamente ricorda che *"Come previsto all'articolo 51 bis, lettera e), della direttiva 78/660/CEE, occorre che la relazione del revisore legale contenga anche un parere sulla rispondenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, incluse le informazioni di carattere non finanziario, con i conti annuali relativi allo stesso esercizio finanziario"* inserendo poi nel dispositivo cogente della Proposta l'ulteriore inciso: *"c) nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento, dei risultati degli affari della società o della sua situazione, l'analisi comprende indicatori fondamentali di prestazione sia finanziari che non finanziari pertinenti per l'attività specifica della società"*. Con tali enunciati, non presenti nella Direttiva 51/2003, si rafforza il richiamo di responsabilità sia verso il revisore di controparte che verso l'impresa stessa sulla rilevanza delle informazioni extra-finanziarie.

ex lege 316/2004 (obbligatoria per gli impianti soggetti ad Emission Trading Scheme – ETS – ed opzionale per le altre società), *ibidem*.

⁴⁵ CNDCEC, Commissione Consulenza ambientale, *Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa – Risultati dell'indagine sull'applicazione nei bilanci delle società quotate del documento CNDCEC del marzo 2009*, dicembre 2010.

⁴⁶ Per visionare i contributi ricevuti durante la fase di consultazione, svoltasi tra novembre 2010 e gennaio 2011, cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/non-financial_reporting_en.htm.

⁴⁷ Per una disamina del percorso e delle opzioni che hanno guidato la scelta della Commissione vedi i documenti di lavoro dei servizi della Commissione per la valutazione d'impatto che accompagnano la Proposta, SWD (2013) 127 e 128.

6. Alcuni primi elementi di una riflessione in corso

Come primo punto si segnala che i due ambiti di riferimento della Proposta (informativa extra finanziaria e politiche di diversità negli organi decisionali aziendali) **rimangono separati e ricevono un trattamento differente**.

Tra le informazioni da rendere nella dichiarazione di carattere non finanziario infatti non risulta compreso il tema della *corporate governance*, all'interno del quale rientrerebbero la politica e i risultati relativi alla diversità negli organi decisionali, che tipicamente è un ambito coperto dalle rendicontazioni di sostenibilità. Tale considerazione è confermata dal fatto che un'autonoma reportistica ESG eventualmente resa dalla società non esimerebbe, allo stato attuale, dal rendere la comunicazione sulla politica della diversità all'interno della Relazione sul Governo Societario.

Mentre mantenere i due ambiti separati ha senso nei limiti in cui il tema della diversità è richiesto solo per le società quotate, sarebbe opportuno che un'emittente quotata possa essere esentata dagli obblighi informativi per tutti e due gli ambiti previsti in forza della propria relazione ESG.

Maggiori perplessità riguardano invece le società a capo di un gruppo industriale che redigono **conti consolidati**.

È necessario prendere alcuni punti del testo della proposta che interviene sulla Settima Direttiva:

*Per le imprese madri di **imprese da consolidare che insieme** occupano in media durante l'esercizio più di 500 dipendenti e che alla data di chiusura del bilancio presentano un totale di bilancio superiore a 20 milioni di EUR o un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR, l'analisi include anche una dichiarazione di carattere non finanziario [...]*

*L'impresa madre che **redige una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate**, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, è **esentata dall'obbligo** di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario di cui al paragrafo 1, terzo comma, **purché la predetta relazione complessiva sia inclusa nella relazione consolidata sulla gestione**.*

Innanzitutto sarebbe da chiarire esattamente l'espressione "*da consolidare che insieme*". A prescindere di come debba essere considerato questo insieme (impresa madre + figlia? imprese figlie tra loro?), è da ritenersi che i requisiti soglia vadano applicati non più alla singola entità aziendale ma al soggetto Gruppo industriale, coerentemente con l'ambito di riferimento ai conti consolidati. Adottando però questa prospettiva potrebbe accadere che le aziende giustamente risparmiate in considerazione della loro ridotta dimensione, alla luce delle modifiche a valere sulla Quarta Direttiva, non sarebbero più esonerate in considerazione di quanto prevede la Settima Direttiva. Ciò che esce dalla porta rientrerebbe dalla finestra. È possibile che imprese figlie con 100 dipendenti, prendendo ad esempio il criterio degli organici, quindi sotto il valore soglia se fossero individualmente e autonomamente considerate, siano *oberto collo* trascinate ad ottemperare poiché considerandole *insieme* ad altre imprese più grandi del perimetro si ritrovano ad occupare più di 500 dipendenti⁴⁸? Sembrerebbero così emergere delle contraddizioni interne allo stesso testo normativo, che a più riprese sottolinea come le misure in esso contenute evitino inutili oneri

⁴⁸ Tale aspetto è ancor più critico se si tiene inoltre presente che il perimetro di un Gruppo industriale si compone di imprese che vengono consolidate con diversi criteri, tra cui quello proporzionale alla quota di competenza della Capo Gruppo che viene applicato alle società a controllo congiunto (*joint Ventures*). In base a tale criterio contabile, sempre riferendosi agli organici, le consistenze del personale da considerare potrebbero essere ancora minori rispetto a quelle assolute della società se fosse considerata individualmente.

amministrativi a carico delle società più piccole *“che hanno maggiori difficoltà a raccogliere e analizzare le informazioni. Secondo il principio “pensare anzitutto in piccolo”, occorre che gli obblighi di informativa ai sensi della presente direttiva non si applichino alle imprese di dimensioni inferiori alla soglia prescritta.”*⁴⁹

Sarebbe da capire allora se anche alle singole aziende oggetto di consolidamento vada comunque applicato propedeuticamente il criterio richiesto per tutte le imprese (più di 500 dipendenti, 20 mln attivo, 40 mln di fatturato). Se poi effettivamente le società minori fossero fuori dall'applicazione del disposto normativo applicato ai conti consolidati, ne risulterebbe che nella Relazione sulla Gestione di un intero Gruppo debba inserirsi una dichiarazione non finanziaria relativa solo al sottoinsieme di imprese rispondenti alle soglie indicate, il che a sua volta pare in contraddizione con la logica stessa di un gruppo industriale.

Un altro problema di ordine pratico emerge poi con riferimento al perimetro di rendicontazione delle informazioni non finanziarie delle relazioni consolidate (*“una relazione complessiva per il medesimo esercizio per l'intero gruppo di imprese consolidate, sulla base di standard nazionali, UE o internazionali, contenente le informazioni di cui al paragrafo 1, terzo comma”*) e ad eventuali differenze di area dei Bilanci di Sostenibilità.

È facilmente osservabile infatti come i suddetti Bilanci, probabilmente data la relativamente giovane esperienza di tale tipologia di reportistica societaria rispetto a quella economico-finanziaria classica, che testimonia conseguentemente la naturale giovinezza del tema, degli aspetti e della strumentazione analitica pertinente la responsabilità sociale d'impresa, spesso non risultino perfettamente allineati al perimetro soggettivo di rendicontazione contemplato dall'informativa civilistica obbligatoria. Abbiamo anche visto come sia richiesto poi che tale reportistica ESG entri a comporre la Relazione sulla Gestione. Ai fini dell'economia del processo e dei documenti aziendali, sarebbe auspicabile che i vari Bilanci di Sostenibilità da utilizzarsi a tale scopo siano inclusi nella Relazione sulla Gestione solo per la parte necessaria a rispondere alla *disclosure* sugli aspetti espressamente cogenti (ambiente, società, personale, diritti umani e corruzione). È evidente però che tali ambiti, senza ulteriori specifiche declinazioni, molto probabilmente porterebbero a mutuare l'intero - o quasi - report ESG all'interno della Relazione sulla Gestione, incidendo pesantemente sulla mole finale di un documento già corposo.

Concetti come economia sociale di mercato, sviluppo sostenibile, responsabilità sociale d'impresa fanno parte dei valori dell'Unione europea, ne guidano gli indirizzi e, marcatamente, le politiche più recenti. Tali riferimenti hanno rilevanza sempre maggiore anche al di fuori dello spazio comunitario, sia nelle sedi politiche ed istituzionali, sia nelle arene economiche e sociali. L'Unione Europea però ne ha sancito all'interno dei trattati il rilievo ordinamentale. L'affidamento fatto su tali principi è stato potenziato dalla crisi conclamatasi sul finire per primo decennio del 2000 e dagli sforzi richiamati per affrontare le trasformazioni e le sfide provocate dalla globalizzazione, dalla pressione sulle risorse ambientali e dalle frizioni che si percepiscono sul livello di coesione della società civile. La Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva rappresenta il più recente e coinvolgente impegno che l'istituzione sovranazionale ha abbracciato per rispondere a quanto sopra. Con tale atto politico viene chiaramente espresso come si renda necessaria un'azione collettiva che accolga il contributo di tutti (istituzioni politiche e amministrative, operatori economici e società civile) per uscire dalla crisi e sviluppare una nuova economia continentale, che garantisca alle generazioni attuali e future salubrità e qualità della vita, dell'ambiente e dei territori, delle relazioni interpersonali. All'interno di questo vasto contesto di

⁴⁹ Relazione illustrativa della Proposta di Direttiva 207/2013, p.7.

senso, nella prospettiva di rendere più aperto, inclusivo e collaborativo il mondo degli operatori economici verso le istanze e le preoccupazioni sociali e ambientali degli stakeholder, si colloca la Proposta di Direttiva 207/2013. Se il presupposto per abbattere le barriere culturali e di reciproca incomprensione tra i soggetti produttivi - recentemente e in più casi coinvolti in scandali e episodi di esclusiva autoreferenzialità - e il mondo che con essi si interfaccia, passa attraverso la trasparenza dell'operato delle aziende e la necessità che esse si assumano una responsabilità allargata ad obiettivi ulteriori rispetto a quelli della creazione di utili, affinché possano essere giudicate, non solo per essere punite nei casi negativi ma anche giustamente premiate nei casi meritevoli, allora è necessario che il linguaggio con cui le imprese si manifestano al pubblico evolva per esprimere tale cambio di passo.

Con la Proposta in esame, l'Unione Europea traccia quindi i prodromi per una nuova configurazione dell'impresa, obbligandola non direttamente ad assumere una riformata e moderna natura ma a prendere posizione rispetto a tale prospettiva. Gli obblighi di rendicontazione extra finanziari che abbiamo illustrato infatti, paradossalmente, non servono a vestire di nuovo un vecchio corpo, abbellendolo di orpelli, ma a spogliarlo, mettendone in evidenza di fronte al giudizio dei portatori d'interesse mancanze o inefficienze su quegli aspetti di sostenibilità sui cui si chiede di conoscere la condotta dell'impresa e sui quali, come per gli indicatori di redditività o patrimonialità, si basa oggi la valutazione degli stakeholder. Certamente, alcune delle riflessioni che abbiamo presentato evidenziano l'opportunità di perfezionare la Proposta, al fine di renderla più convincente e solida. Le recenti discussioni svoltesi presso la competente Commissione giuridica del Parlamento Europeo, ad esempio, hanno posto l'attenzione su alcuni punti che dovranno essere oggetto di specifica riflessione nel corso dell'iter di approvazione, tra cui i principali sono: la mancata previsione di un sistema di controllo e sanzione all'interno del testo elaborato dalla Commissione; l'opportunità di abbassare ulteriormente le soglie di applicabilità per estendere la disciplina alla maggior parte possibile di operatori economici o, in alternativa, di rendere premiante l'adesione volontaria delle imprese minori ai requisiti normativi introdotti; la necessità di specificare e dettagliare in maniera più stringente, ai fini della trasparenza e confrontabilità tra soggetti e quindi di comprensibilità per gli stakeholder, gli ambiti ESG su cui le imprese devono rendere le loro dichiarazioni⁵⁰.

Il percorso è appena iniziato e già si registrano sia positive prese di posizione, da parte di qualificati soggetti⁵¹, che significative iniziative, come quelle avviate da importanti Borse Valori per lo sviluppo e l'introduzione della rendicontazione extra finanziaria da parte delle società quotate sui loro listini⁵².

⁵⁰ È possibile visionare in streaming la riunione della Commissione giuridica del 20/6/2013, che ha trattato la Proposta di Direttiva in esame, al seguente link, <http://www.europarl.europa.eu/ep-live/it/committees/video?event=20130620-0900-COMMITTEE-JURI>.

⁵¹ Si rinvia al seguente link (<http://www.accaglobal.com/en/press/financial-disclosure.html>) per il *final report* della Tavola rotonda multistakeholder, *Non-financial information disclosure: towards a more sustainable and comparable corporate reporting regime?*, tenutasi presso il Parlamento europeo lo scorso 4 giugno. All'incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti delle istituzioni politiche europee e ai *non financial standard-setter*, anche importanti enti di rappresentanza di società di investimento finanziario e l'associazione professionale inglese degli *accountants* ACCA.

⁵² In merito si segnala: l'adesione della Deutsche Börse, società di gestione del mercato azionario tedesco, all'IIRC, *standard setter* per il reporting integrato (economico finanziario ed ESG); l'obbligatorietà per le imprese quotate presso il *main market* del London Stock Exchange, a partire dal prossimo ottobre, di rendere una dichiarazione sul tema dei diritti umani, diversità di genere ed emissioni di gas ad effetto serra (GHG) nell'ambito delle relazioni annuali; l'adesione del NYSE Euronext alla Sustainable Stock Exchange Initiative dell'ONU (SSEI), per lo sviluppo della trasparenza societaria, la rendicontazione ESG e l'investimento finanziario sostenibile.

La volontà comunque espressa dalle Istituzioni europee con questo progetto normativo, con l'impegno condiviso di arrivare alle determinazioni in tempi rapidi, risulta assolutamente coerente con gli aspetti più intimi che qualificano l'essenza che la Comunità vuole dare di sé stessa, ai suoi cittadini e ai suoi partner mondiali, oggi e per il futuro: c'è di che ben sperare.